CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

alla Presidenza il 27 giugno 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge presentato alle Camere dal Governo per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra l'Italia e il Brasile relativo al servizio militare, concluso il 6 settembre 1958 a Rio Janeiro, esige che la Commissione degli Esteri ne consigli e ne raccomandi l'approvazione al Parlamento.

L'accordo stesso è destinato ad eliminare gli inconvenienti ai quali l'esperienza di ormai quattro lustri ha dimostrato che sono esposti, con relazione al sodisfacimento degli obblighi militari rispettivi, i cittadini di ciascuno dei due Stati che siano in possesso anche della cittadinanza dell'altro Stato.

Infatti l'accordo che vi proponiamo offre alcuni aspetti particolarmente convenienti per i numerosi giovani italo-brasiliani che, dopo aver adempiuto agli obblighi militari nel nostro Paese, potrebbero essere costretti

a compiere di nuovo il servizio militare nella Repubblica del Brasile. È per evitare questo inconveniente che da anni vigono accordi successivi, sempre più perfezionati, tra i due Governi.

Il 4 febbraio 1929 fu stipulato il primo accordo diplomatico fra i due Stati: esso riguardava i giovani nati in Brasile da genitori italiani, e contemplava l'equiparazione del servizio militare prestato dai cittadini dei rispettivi Stati.

Ma, dopo alcuni anni di positiva e benefica attuazione nell'interesse dei due Paesi, detto accordo fu denunziato dal governo del Brasile nel corso dell'ultima guerra, e non è stato più rimesso in vigore. Sicché attualmente la vacanza di uno strumento idoneo ha determinato numerosi casi di non convenienza e ha danneggiato alcune persone. Si è deciso perciò di rinnovare il vecchio accordo, con alcune modifiche rispondenti a nuove esigenze denunziate dalla realtà.

Il nuovo accordo che vi consigliamo di approvare è composto di dieci articoli ed è fondato sui principali concetti seguenti:

facoltà ai cittadini in possesso della doppia nazionalità, di poter assolvere gli obblighi militari nelle forze armate italiane o brasiliane a loro scelta;

dimostrazione di aver prestato il servizio militare, mediante il certificato delle autorità competenti del Paese dove l'obbligo di leva è stato assolto;

equiparazione, a determinati effetti che l'accordo prevede, di coloro che siano stati esentati dal servizio militare solo per incapacità fisica, e coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari: e ciò in ossequio a quanto la legge sul servizio militare di uno dei due Paesi stabilisce per i suoi cittadini.

Ugualmente l'accordo precisa che i giovani dei due Paesi che abbiano diritto a una sospensione o a un rinvio della chiamata alle armi in uno dei due Paesi, non potranno essere obbligati a prestare servizio militare nell'altro Paese se prima non sia scaduto il termine di sospensione o di rinvio.

Si dispone infine che le norme del presente accordo non possono ostacolare, in caso di emergenza, la chiamata alle armi da parte delle autorità in ciascuno dei due Paesi, dei giovani che formano oggetto dell'accordo stesso.

L'accordo non comporta preventiva limitazione di durata, ma perderà efficacia vincolante sei mesi dopo la data della sua denunzia da parte di uno dei due Paesi. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

La Commissione degli affari esteri, in considerazione degli annosi precedenti della delicata questione e della efficacia risolutiva delle norme stabilite col presente accordo, ne consiglia al Parlamento l'approvazione nell'interesse dei rapporti italo-brasiliani e dei giovani chiamati alle armi nei due Paesi amici.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.